



REGOLAMENTO GENERALE PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO DEL PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

SECONDA BOZZA

Premessa

Il presente regolamento stabilisce le regole per la concessione, il mantenimento e il rinnovo del *Marchio del Parco*, inteso quale riconoscimento, da parte dell'Ente Parco Regionale della Maremma, agli operatori economici e agli altri soggetti che, con le proprie attività, intendono valorizzare il territorio dell'area protetta e dell'area contigua, perseguendo ed incentivando lo sviluppo ed il potenziamento del sistema agricolo/produttivo, e valorizzando contestualmente il territorio medesimo tramite il perseguimento di politiche inerenti l'economia sostenibile ed il turismo sostenibile.

L'Ente Parco Regionale della Maremma intende stabilire specifici disciplinari per la concessione del *Marchio del Parco* ad operatori di tutte le attività economiche rilevanti per l'economia locale, a cominciare dalle attività della filiera turistica, di quella agro-silvo-pastorale e di quella artigianale e commerciale.

Nel presente contesto per ambiente si intende l'insieme delle risorse naturali, sociali e storico-culturali, materiali e immateriali su cui le attività antropiche possono esercitare pressioni durante i processi di produzione/erogazione dei servizi.

Il presente regolamento, prevedendo di concedere il *Marchio del Parco* ai produttori/erogatori di servizi nella loro qualità di fornitori di qualità ambientale, non interferisce con la normativa della Commissione Europea in tema di marchi di prodotto e di servizi.

ARTICOLO 1 - Finalità

L'Ente Parco regionale della Maremma concede l'utilizzo del *Marchio del Parco* al fine di:

- Promuovere la tutela e la qualità dell'ambiente attraverso il miglioramento delle prestazioni ambientali dei processi produttivi che vi vengono svolti e, quindi, della riduzione delle pressioni esercitate dalle varie organizzazioni pubbliche e private sulle risorse ambientali;
- Valorizzare e diffondere le conoscenze sulle peculiarità del territorio integrando gli interessi per gli aspetti naturalistici a quelli sociali e storico-culturali, materiali e immateriali;



- Rafforzare il tessuto economico e produttivo utilizzando il *Marchio del Parco* come punto di partenza per la costituzione di una rete tra organizzazioni, economiche e non, tesa a coordinare e integrare le varie filiere produttive e a proporre il territorio come meta turistica di eccellenza;
- Integrare tra loro le diverse filiere economiche: turismo, produzione e trasformazione dei prodotti agroalimentari, artigianato, servizi di educazione ambientale, ecc.;
- Dare riconoscimento e visibilità, nei confronti degli utenti del Parco Regionale della Maremma, ai comportamenti positivi (buone pratiche) messi in atto dalle organizzazioni locali (produttori/erogatori di servizi), tra cui iniziative a tutela dell'ambiente, collaborazioni con l'Ente Parco medesimo, realizzazione dei processi produttivi in maniera compatibile con la tutela delle risorse locali, aumento della qualità dei processi (sia ai fini della customer satisfaction sia della qualità ambientale), miglioramento delle prestazioni ambientali;
- Integrare tra loro le attività svolte nel Parco Regionale della Maremma, così da creare un'immagine unitaria del territorio e facilitare la definizione di un'offerta turistica complessiva basata sui principi della qualità e della sostenibilità.

Nell'ambito del territorio di riferimento, di cui al successivo articolo 5, l'Ente Parco Regionale della Maremma intende distinguere, attraverso il riconoscimento di tre differenti espressioni del marchio, l'appartenenza del beneficiario ad una delle tre seguenti categorie:

- “*QUALITÀ A BIO*” per prodotti biologici sia di origine vegetale che animale realizzati in conformità con quanto previsto dal Reg. (CE) n° 834/2007;
- “*QUALITÀ A*” per prodotti sia di origine vegetale che animale non realizzati in conformità con quanto previsto dal Reg. (CE) n° 834/2007;
- “*QUALITÀ S*” per attività inerenti il turismo, l'artigianato, il commercio e la fruizione ambientale.

ARTICOLO 2 - Titolarità, denominazione ed uso del marchio

L'Ente Parco Regionale della Maremma è titolare del marchio collettivo di qualità denominato *Marchio del Parco*.

Il logo e la grafica del *Marchio del Parco* sono rappresentati nell'allegato n°1 al presente regolamento.



L'uso del *Marchio del Parco* e della relativa denominazione è concesso al soggetto responsabile dell'organizzazione che produce beni o eroga servizi; l'Ente Parco Regionale della Maremma ne verifica il corretto e legittimo uso in conformità con le proprie finalità statutarie.

ARTICOLO 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a. **Parco:** Ente Parco Regionale della Maremma;
- b. **Organizzazione:** gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, associate o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa;
- c. **Marchio del Parco:** è il segno distintivo costituito dall'emblema dell'Ente-Parco e dalla denominazione "*Marchio del Parco*", identificato come rappresentato nell'allegato 1 al presente regolamento;
- d. **Beneficiario:** l'organizzazione che abbia ottenuto la concessione d'uso del *Marchio del Parco* secondo quanto previsto nel presente regolamento;
- e. **Disciplinare:** documento in cui sono indicati i requisiti che i beneficiari del *Marchio del Parco* devono soddisfare relativamente ai loro processi di produzione di beni e/o fornitura di servizi;
- f. **Convenzione:** il contratto tra Parco e Beneficiario stipulato al termine della procedura di concessione del *Marchio del Parco*. In essa sono riportati gli obblighi e i diritti delle parti nell'ambito del rapporto relativo all'uso del *Marchio del Parco*.
- g. **Forum:** sede della discussione e confronto dei requisiti dei disciplinari e della progettualità inerente la gestione del *Marchio del Parco*. La partecipazione al Forum è volontaria, cioè i soggetti interessati possono entrare a farne parte e possono ritirarsi liberamente.
- h. **Dichiarazione di protezione:** documento allegato alla convenzione che fornisce le specifiche tecniche di riproduzione del *Marchio del Parco*.

ARTICOLO 4 - Beneficiari del marchio

Il *Marchio del Parco* viene concesso ai titolari di attività produttive/di erogazione di servizi, pubblici e privati, che rispettino il presente regolamento e i requisiti dei disciplinari che sono



concordati tra le parti e si riferiscono alle modalità operative delle attività (processi produttivi) che possono avere influenza sulla qualità ambientale del territorio protetto.

Il diritto all'uso del Marchio è acquisito dai beneficiari solo al termine della procedura di concessione di cui all'art. 6.

ARTICOLO 5 - Ambito territoriale di pertinenza

Le organizzazioni che possono essere beneficiarie dell'uso del *Marchio del Parco* sono esclusivamente quelle che insistono all'interno dell'area protetta e dell'area contigua del Parco Regionale della Maremma.

Possono inoltre beneficiarie dell'uso del *Marchio del Parco* associazioni ed aziende che lavorano e producono servizi e prodotti all'interno dell'area protetta e dell'area contigua del Parco, benché l'ubicazione della loro sede sociale sia esterna al territorio di riferimento sopra indicato.

ARTICOLO 6 - Procedura operativa e disciplinari

Il presente Regolamento viene reso operativo attraverso una apposita procedura che è gestita dalla Direzione del Parco ed è soggetta a verifica e revisione periodica al fine di renderla più semplice ed efficace possibile.

L'operatività del *Marchio del Parco* viene completata dai Disciplinari che contengono i requisiti specifici per la concessione del Marchio del Parco ai produttori/erogatori di servizi di specifici settori economici.

I Disciplinari sono stabiliti dalla Direzione del Parco in accordo con il Forum delle Parti interessate e sono adottati dal Consiglio Direttivo.

I Disciplinari vengono elaborati in funzione delle priorità espresse dal territorio e riguarderanno, nel tempo, almeno le seguenti tipologie di attività:

- Agricoltura
- Allevamento
- Trasformazione dei prodotti agroalimentari
- Turismo
- Artigianato
- Commercio



- Fruizione ambientale (guide escursionistiche e ambientali, organizzazione di attività educative ecc.)

E' obbligatorio, per l'utilizzo del *Marchio del Parco*, il rispetto dei requisiti di seguito indicati.

Produttori agricoli:

- possesso del requisito di *imprenditore agricolo* ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dalla quale risulti che l'azienda non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data della domanda di iscrizione pari ad almeno tre anni, relativa a reati o infrazioni gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;
- rispetto degli specifici disciplinari.

Trasformazione di prodotti agroalimentari:

- iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato per la specifica attività svolta;
- dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dalla quale risulti che l'azienda non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data della domanda di iscrizione pari ad almeno tre anni, relativa a reati o infrazioni gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;
- dimostrazione, mediante opportuna documentazione probatoria, della effettiva trasformazione di prodotti animali o vegetali provenienti da allevamenti o coltivazioni all'interno del territorio considerato all'articolo 5;
- rispetto degli specifici disciplinari.

Artigiani e commercianti:

- iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato per la specifica attività svolta;
- dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dalla quale risulti che l'azienda non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data della domanda di iscrizione pari ad almeno tre anni, relativa a reati o infrazioni gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;
- rispetto degli specifici disciplinari.

Turismo e fruizione ambientale:



- iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato per la specifica attività svolta;
- dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dalla quale risulti che l'azienda non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data della domanda di iscrizione pari ad almeno tre anni, relativa a reati o infrazioni gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;
- rispetto degli specifici disciplinari.

ARTICOLO 7 - Conformità normativa

Il *Marchio del Parco* può essere concesso unicamente alle organizzazioni che operino nel rispetto della conformità normativa in riferimento alle leggi vigenti.

ARTICOLO 8 - Uso del marchio

Il *Marchio del Parco* non può costituire in nessun caso marchio principale, ma deve essere sempre associato al nome del produttore di beni o prestatore di servizi cui si riferisce.

È vietata l'associazione del *Marchio del Parco* a beni o servizi che non siano prodotti o erogati dall'organizzazione richiedente.

ARTICOLO 9 - Concessione del marchio

Le modalità operative della concessione d'uso del *Marchio del Parco* sono riportate in una apposita procedura Operativa che viene definita e adottata dalla Direzione del Parco.

Elementi fondamentali della concessione del Marchio del Parco sono:

- 1- Domanda avanzata dal potenziale Beneficiario
- 2- Verifica del rispetto dei disciplinari e del possesso dei requisiti di ammissibilità;
- 3- Concessione del *Marchio del Parco* e stipula di una Convenzione;
- 4- Verifiche periodiche del mantenimento dei requisiti;
- 5- Verifica al termine del periodo di validità della concessione;
- 6- Rinnovo della concessione e della Convenzione.



ARTICOLO 10 - Commissione tecnica

Per la gestione del *Marchio del Parco* l'Ente istituisce una Commissione Tecnica con lo scopo di coordinare la stesura delle convenzioni da sottoscrivere, istruire le pratiche di richiesta di concessione del Marchio del Parco e verificare la correttezza dell'intero processo di concessione/rinnovo.

La composizione della Commissione Tecnica è stabilita con Deliberazione del Consiglio Direttivo ed è comunque presieduta dal direttore del Parco o da un funzionario da lui delegato.

I membri della Commissione dovranno essere in numero limitato e dimostrare di possedere competenze specifiche nei settori produttivi per cui si definiscono le convenzioni.

La Commissione, quando ritenuto utile ad una maggiore efficacia del processo, può coinvolgere soggetti esterni all'Ente con competenze specifiche nei settori produttivi di cui si deve occupare.

ARTICOLO 11 - Forum delle parti interessate

Il Forum delle Parti Interessate è la sede di discussione e confronto dei requisiti dei disciplinari e della progettualità inerente la gestione del Marchio del Parco.

La partecipazione al Forum deve essere formalizzata, ma è volontaria, cioè i soggetti interessati possono entrare a farne parte e possono ritirarsi liberamente.

ARTICOLO 12 - Durata della concessione

L'uso del *Marchio del Parco* è concesso per un periodo prefissato definito entro il limite massimo indicato da ogni specifico disciplinare; detto periodo di validità viene riportato all'interno di ogni singola convenzione sottoscritta.

Al termine di ogni periodo di validità della concessione è possibile un rinnovo di un eguale periodo in relazione ai risultati delle verifiche sul rispetto dei requisiti previsti nella convenzione sottoscritta e dei miglioramenti ottenuti.

ARTICOLO 13 - Verifiche e controlli



Il mantenimento della concessione d'uso del *Marchio del Parco* è subordinato al mantenimento dei requisiti stabiliti dai disciplinari e riportati nelle singole convenzioni sottoscritte, verificati mediante controlli periodici.

La Commissione Tecnica definisce le modalità e i tempi per le verifiche periodiche presso i beneficiari al fine di valutare il rispetto dei requisiti.

ARTICOLO 14 - Contributi per la gestione del processo

I costi per la gestione dell'intero processo saranno coperti da risorse dell'Ente Parco a cui si potranno aggiungere risorse provenienti da altre organizzazioni, pubbliche e private, interessate allo sviluppo economico sostenibile del territorio del parco.

Eventuali contributi da parte dei beneficiari che ottengono la concessione d'uso del *Marchio del Parco* per coprire i costi delle verifiche e gestione sono stabiliti dal Consiglio Direttivo del Parco previa proposta della Commissione Tecnica.

ARTICOLO 15 - Modalità d'uso del marchio del parco

Il *Marchio del Parco* deve essere riprodotto dal Beneficiario secondo le specifiche tecniche contenute nella dichiarazione di protezione allegata alla richiesta di concessione.

Il Beneficiario è responsabile dell'uso che fa del *Marchio del Parco* e risponde dei danni che possono derivare dall'uso non conforme alle prescrizioni del presente Regolamento.

ARTICOLO 16 - Convenzione tra ente parco e detentore del marchio del parco

L'uso del *Marchio del Parco* è regolato tramite specifica Convenzione tra l'Ente Parco e il Beneficiario stipulata dalla Direzione dell'Ente.

Nella Convenzione è prevista la risoluzione di diritto in caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente Regolamento e di quelli specifici individuati nella Convenzione stessa.

ARTICOLO 17 - Rinnovo della concessione

Il rinnovo della concessione d'uso del *Marchio del Parco* è subordinato all'esito positivo delle verifiche.



Al termine della scadenza della concessione il Beneficiario deve dimostrare il mantenimento dei requisiti indicati nell'ultima revisione dei Disciplinari e nel presente Regolamento e concordare con l'Ente Parco i nuovi contenuti da inserire nella convenzione da sottoscrivere.

Nel caso di cessione di impresa o ramo d'azienda da parte del Beneficiario, il subentrante perde il diritto all'uso del Marchio, a meno che questi non riavvii la procedura di concessione.

ARTICOLO 18 - Tutela del marchio del parco

In caso di inadempimento a qualsiasi disposizione del presente Regolamento, ovvero a prescrizioni contenute nella convenzione sottoscritta, il diritto all'uso del Marchio si intende immediatamente e ipso facto decaduto.

In caso di risoluzione della Convenzione il Beneficiario perde il diritto all'uso del Marchio ed è tenuto all'immediato ritiro dalla circolazione sul mercato di ogni etichetta, catalogo, pieghevole o altro materiale comunicativo in cui compaia il Marchio.

ARTICOLO 19 - Sanzioni

Per l'uso improprio del *Marchio del Parco*, con conseguenti danni materiali o all'immagine dell'Ente Parco, sono previste sanzioni le cui caratteristiche saranno definite dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco.

ARTICOLO 20 - Controversie

Gli abusi nell'uso del Marchio da parte del Beneficiario o da parte di terzi sono perseguiti a norma delle leggi vigenti in materia.

In caso di controversie, se non risolvibili diversamente, è competente il Foro di Grosseto.